

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo 1

(Modifica allo Statuto della Regione siciliana)

1. Allo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 2

(Modifiche allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: “In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica” sono sostituite dalle seguenti: “In armonia con la Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali”;

2) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, compresa la disciplina dei relativi rapporti di lavoro”;

3) alla lettera d), le parole: “flora e fauna” sono sostituite dalle seguenti: “flora, fauna, aree protette, ambiente ed ecosistema”;

4) alla lettera f), le parole: “e lavori pubblici di interesse regionale” sono sostituite dalle seguenti: “, lavori pubblici di interesse regionale, contratti pubblici, comprese le procedure di aggiudicazione e la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture, anche per i relativi rapporti civilistici”;

5) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) governo del territorio, edilizia, urbanistica e piani regolatori”;

6) alla lettera o), dopo la parola: “consorterie” sono inserite le seguenti: “, domini collettivi”;

7) alla lettera q) le parole: “e tutela del paesaggio” sono sostituite dalle seguenti: “, tutela del paesaggio e beni e attività culturali”;

b) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

“Art. 31. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.”;

c) dopo il secondo comma dell'articolo 48bis, è aggiunto il seguente: “Con uno o più decreti legislativi emanati ai sensi del primo e del secondo comma possono essere attribuite alla Regione le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, e n).”;

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le leggi costituzionali di revisione dello Statuto sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, previa intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale sul testo approvato in prima deliberazione. Il mancato raggiungimento dell'intesa, entro il termine di tre mesi dalla ricezione del testo da parte del Consiglio, salvo motivata richiesta di proroga per un termine di ulteriori quarantacinque giorni, determina la decadenza della proposta di revisione.»;

2) al quinto comma dell'articolo 50 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le successive modificazioni all'ordinamento finanziario sono adottate con la procedura di cui all'articolo 48bis.».

Articolo 3

(Modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna)

1. Allo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo alinea le parole: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica,» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali,»;

2) alla lettera a), dopo le parole: «enti amministrativi,», sono aggiunte le seguenti parole: «sanitari ed ospedalieri» e dopo le parole «del personale» sono aggiunte le seguenti parole: «compreso il rapporto di lavoro e la relativa contrattazione collettiva regionale»;

3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «viabilità, acquedotti, nonché lavori pubblici di interesse regionale»;

4) alla lettera f), dopo la parola: «urbanistica» sono aggiunte le seguenti parole: «tutela del paesaggio»;

5) dopo la lettera q) è inserita la seguente lettera: «q-bis) continuità territoriale aerea e marittima da e per la Regione e linee aeree e marittime di collegamento interno fra i porti e gli scali della Regione»;

6) dopo la lettera q) è inserita la seguente lettera: «q-ter) tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e dei beni culturali.»;

7) dopo la lettera q) è inserita la seguente lettera: «q-quater) tutela e valorizzazione della lingua e cultura sarda.»;

b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) è soppressa la lettera f);

2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) tutela della salute e igiene pubblica»;

3) dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera: «n) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi.»;

c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) è soppressa la lettera a);

d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo: «6 bis. Nel territorio della Regione la lingua sarda è parificata a quella italiana.

La Regione Sardegna tutela il proprio patrimonio linguistico e culturale e promuove la valorizzazione della lingua e della cultura sarda prevedendo anche l'uso della lingua sarda per lo svolgimento delle attività istituzionali ed educative.

Nel rispetto della normativa regionale emanata ai sensi della lett. n), art. 4, le istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa al fine di assicurare l'apprendimento della lingua sarda.»:

e) all'articolo 14, primo comma, sono soppresse le parole: «, escluso il demanio marittimo;» e sono aggiunte le seguenti parole: «, compreso il demanio marittimo;»;

f) all'articolo 27 sono soppresse le parole: «e regolamentari»;

g) l'articolo 33 è sostituito dal seguente: «Art. 33. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro un mese dall'approvazione da parte del Consiglio regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

Il Presidente della Regione, prima di promulgare la legge, in caso di manifesto contrasto con le disposizioni dello Statuto, nel caso di gravi e palesi vizi nel procedimento di formazione delle leggi o assenza della necessaria copertura finanziaria, può con messaggio motivato al Consiglio chiedere una nuova deliberazione, anche relativamente a singoli articoli. Se il Consiglio approva nuovamente la legge o gli articoli oggetto del rinvio, la legge deve essere promulgata.»;

h) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell'Amministrazione, sono nominati, nel numero massimo di 12, con decreto dal Presidente della Regione, che col medesimo atto conferisce le deleghe. Con decreto dal Presidente della Regione sono, altresì, revocati i componenti della Giunta regionale.

Il Presidente della Regione dirige la politica della Giunta e ne è responsabile.

Spetta alla Giunta regionale deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale»;

i) l'articolo 54 è sostituito dal seguente: «Art. 54. L'iniziativa di modificazione del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale e può essere esercitata mediante la proposta, da parte di almeno ventimila elettori della Regione, di un progetto redatto in articoli.

Le leggi costituzionali di revisione dello Statuto sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei

componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, previa intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale sul testo approvato in prima deliberazione.

Il mancato raggiungimento dell'intesa, entro il termine di tre mesi dalla ricezione del testo da parte del Consiglio, salvo motivata richiesta di proroga per un termine di ulteriori 45 giorni, determina la decadenza della proposta di revisione.

Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono altresì essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta della Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto, sentito il Consiglio regionale.».

Articolo 4

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol)

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica,» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali,»;

2) al numero 1, le parole: «1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto» sono sostituite dalle seguenti: «1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, compreso il rapporto di lavoro e la relativa contrattazione collettiva regionale»;

b) all'articolo 8, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1, le parole: «1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» sono sostituite dalle seguenti: «1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto, compreso il rapporto di lavoro e la relativa contrattazione collettiva provinciale»;

2) al numero 5, le parole: «urbanistica e piani regolatori» sono sostituite dalle seguenti: «governo del territorio, edilizia, urbanistica e piani regolatori»;

3) al numero 17, le parole: «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «viabilità, acquedotti e contratti pubblici, comprese le procedure di aggiudicazione e la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture»;

4) al numero 19, le parole: «assunzione diretta di servizi pubblici e la loro gestione a mezzo di aziende speciali» sono sostituite dalle seguenti: «assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e regolazione di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale»;

5) dopo il numero 29, sono aggiunti i seguenti:

«29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, compresa la gestione della fauna selvatica;

29-ter) commercio, ivi comprese l'urbanistica commerciale e la disciplina degli orari delle attività commerciali.»;

c) all'articolo 9, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il numero 3 è soppresso;

2) al numero 9 sono sopprese le parole: «, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico»;

d) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55. Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia.»;

e) all'articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione del rispettivo Consiglio» sono sostituite dalle parole: «previa deliberazione della rispettiva Giunta»;

f) all'articolo 103, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le leggi costituzionali di revisione dello Statuto sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, previa intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione. Il mancato raggiungimento dell'intesa, entro il termine di tre mesi dalla ricezione del testo da parte dei Consigli, salvo motivata richiesta di proroga per un termine di ulteriori quarantacinque giorni, determina la decadenza della proposta di revisione.»;

g) all'articolo 104, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o una delle due Province, le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione possono essere attribuite alla Regione o alla Provincia autonoma. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»;

h) all'articolo 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, la parola: «sentita» è sostituita dalle seguenti: «previo parere favorevole di»;

2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Le norme di attuazione recano anche disposizioni finalizzate a definire il rapporto tra la potestà legislativa statale e quella regionale e provinciale, in relazione a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 8 e 9 del presente statuto.».

Articolo 5

(Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre

Regioni,» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali,»;

2) al numero 1), sono aggiunte, in fine, le parole: «, compreso il rapporto di lavoro e la relativa contrattazione collettiva regionale»;

3) al numero 1-*bis*), sono aggiunte, in fine, le parole: «, compreso il rapporto di lavoro e la relativa contrattazione collettiva regionale»;

4) il numero 9) è sostituito dal seguente:

«9) viabilità, acquedotti e contratti pubblici, comprese le procedure di aggiudicazione e la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture;»;

5) il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) governo del territorio, edilizia, urbanistica e piani regolatori;»;

6) dopo il numero 14) sono aggiunti i seguenti:

«14-*bis*) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, compresa la gestione della fauna selvatica e tutela dei beni culturali;

14-*ter*) organizzazione della giustizia di pace;

14-*quater*) istruzione;

14- *quinquies*) istruzione e formazione professionale e formazione professionale per gli adulti.»;

b) all'articolo 5, primo comma, il numero 15 è abrogato.

c) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»;

d) l'articolo 30 è abrogato;

e) all'articolo 63, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le leggi costituzionali di revisione dello Statuto sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, previa intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale sul testo approvato in prima deliberazione. Il mancato raggiungimento dell'intesa, entro il termine di tre mesi dalla ricezione del testo da parte del Consiglio, salvo motivata richiesta di proroga per un termine di ulteriori 45 giorni, determina la decadenza della proposta di revisione.»;

f) all'articolo 63, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Con legge ordinaria dello Stato, su concorde richiesta del Governo e della Regione, le materie di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione possono essere attribuite alla Regione. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla completa revisione degli Statuti speciali continua ad applicarsi l'articolo 10 della legge costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3.